Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 26 settembre 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ordinato un lutto di Corte di giorni trenta, diviso in due periodi di quindici giorni ciascuno, con decorrenza da oggi, per il decesso di S. A. R. il Principe Danilo Alessandro di Montenegro.

Roma, addì 24 settembre 1939-XVII

(4251)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1377.

Revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette, della Federazione nazionale fascista degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini, della Federazione nazionale fascista delle banche di provincia e della Federazione nazionale fascista dei banchieri privati; e riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e della Federazione nazionale fascista delle banche e dei banchieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, con il quale fu approvato il riordinamento delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e vennero approvati i relativi statuti;

Vista la domanda con la quale la predetta Confederazione ha chiesto l'approvazione di modifiche all'ordinamento di talune categorie in essa inquadrate, allo scopo di perfezionarne l'assetto organizzativo;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette, alla Federazione nazionale fascista appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini, alla Federazione nazionale fascista delle banche di provincia ed alla Federazione nazionale fascista dei banchieri privati, concesso rispettivamente coi Nostri decreti 18 giugno 1931, n. 1096, 20 dicembre 1932, n. 2080, e 26 settembre 1926, n. 1719.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari ed alla Federazione nazionale fascista delle banche e dei banchieri, e se ne approvano i rispettivi statuti secondo i testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, sono applicabili anche nei confronti delle Federazioni alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 35. — MANCINI

Statuto della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita con sede in Roma la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni ed in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati interprovinciali. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato interprovinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente sta-

tuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentita la Giunta esecutiva e su proposta del presidente del Sindacato interprovinciale.

Contro la negata ammissione l'interessato ha diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per cinque anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato interprovinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato interprovinciale di tutte le controversie che sorgono fra essi e i lavoratori dipendenti sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato interprovinciale.

TITOLO III.

Sindacati periferici.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle zone di circoscrizione interprovinciale in cui le imprese associate non raggiungano il numero di 4, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

In tal caso il presidente della Federazione nominerà un delegato a rappresentare localmente la categoria, con tutti i poteri e le funzioni spettanti al Sindacato ed agli organi di questo indicati al successivo art. 11.

Art. 11.

I Sindacati interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e della assistenza della Unione interprovinciale.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato interprovinciale:

a) l'assemblea;

b) il direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 13.

L'assemblea del Sindacato interprovinciale è costituita dai soci della Federazione riuniti nel Sindacato.

L'assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, previa autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto per ogni 1000 lire, o frazione, di contributi legali versati.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il direttorio del Sindacato, quando i soci siano almeno 12. Quando i soci siano meno di 12, l'assemblea elegge soltanto il presidente che esercita anche i poteri e le funzioni del direttorio indicate nel successivo art. 14.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale è composto da tre membri e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 15.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 16.

Il presidente del Sindacato interprovinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Per la trattazione di questioni e vertenze interessanti le imprese aventi sede nelle provincie comprese nella circoscrizione del Sindacato interprovinciale, quando il numero dei dipendenti dalle imprese stesse raggiunga nella provincia il numero di quaranta, il presidente del Sindacato nominerà per ciascuna provincia un suo delegato.

Art. 17.

Il Sindacato interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano ad essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

Sindacati nazionali.

Art. 18.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione alla appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto da tre a nove membri, secondo le determinazioni della Giunta esecutiva della Federazione. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 19.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione, e in quanto alla categoria rappresentata siano assegnati posti nel Consiglio della Corporazione, provvede alla nomina e designazione relativa.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

Organi della Federazione.

Art. 20.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente.

Assemblea.

Art. 21.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati interprovinciali, dai presidenti e dai membri dei Direttori dei Sindacati nazionali, dai dirigenti degli istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. E' ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente della assemblea salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente ed i vice presidenti della Federazione ed i membri del Consiglio.

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 23.

Il Consiglio è composto del presidente, dei vice presidenti e di un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a venti, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti a norma dell'art. 18 Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per la applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 25.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede, dai vice presidenti e da 4 membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che dai presidenti dei Sindacati nazionali eventualmente costituiti dalla Federazione stessa.

I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni. Per la validità delle adunanze della giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione di contributi supplettivi nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'articolo 2, lettera e) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera c) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente.

Art. 27.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

In caso di impedimento o di assenza o per delega del presidente, il presidente stesso è sostituito nella sua funzione da uno dei due vice presidenti.

I vice presidenti sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e partecipano di diritto alla assemblea, al Consiglio ed alla Giunta esecutiva.

La elezione del presidente e dei vicepresidenti diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge.

L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 28.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 29.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 30.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, della Gioventù italiana del Littorio, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20% delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 32.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 33.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 34.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più sindacati interprovinciali, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di un solo Sindacato interprovinciale, sono firmati dal presidente del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

Quando la stipulazione di un contratto collettivo debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dovrà dare preventiva notizia delle proposte e delle trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alla trattazione dei contratti medesimi.

Qualora speciali esigenze delle categorie interessate lo richiedano potranno essere inserite nei detti contratti norme particolari da valere per le categorie stesse, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 35.

Il presidente del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato interprovinciale.

Art. 36.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato interprovinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato interprovinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 37.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato interprovinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso, e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale e di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 38.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi ai dirigenti dei sindacati nazionali e interprovinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 39.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati interprovinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 40.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 41.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 42.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Statuto della Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita con sede in Roma la Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati interprovinciali. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato interprovinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentita la Giunta esecutiva e su proposta del presidente del Sindacato interprovinciale.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per cinque anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al predetto art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato interprovinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato interprovinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi ed i lavoratori dipendenti sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione, sono mantenuti esclusivamente per il tramite del Sindacato interprovinciale.

TITOLO III.

Sindacati periferici.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Nelle zone di circoscrizione interprovinciale in cui le imprese associate non raggiungono il numero di 4, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

In tal caso il presidente della Federazione nominerà un delegato a rappresentare localmente la categoria, con tutti i poteri e le funzioni spettanti al Sindacato ed agli organi di questo, indicati al successivo art. 11.

Art. 11.

I Sindacati interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e della assistenza della Unione interprovinciale.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato interprovinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 13.

L'assemblea del Sindacato interprovinciale è costituita dai soci della Federazione riuniti nel Sindacato.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, previa autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto per ogni mille lire, o frazione, di contributi legali versati.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato, quando i soci siano almeno 12. Quando i soci siano meno di 12, l'assemblea elegge soltanto il presidente che eserciterà anche i poteri e le funzioni del Direttorio indicati nel successivo art. 14.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale è composto da tre membri e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 15.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 16.

Il presidente del sindacato interprovinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Per la trattazione di questioni e vertenze interessanti le imprese aventi sede nelle provincie comprese nella circoscrizione del Sindacato interprovinciale, quando il numero dei dipendenti dalle imprese stesse raggiunga nella provincia il numero di quaranta, il presidente del Sindacato nominerà per ciascuna provincia un suo delegato.

Art. 17.

Il Sindacato interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

Sindacati nazionali.

Art. 18.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione alla appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto da tre a nove membri, secondo le determinazioni della Giunta esecutiva della Federazione. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 19.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione e, in quanto alla categoria rappresentata siano assegnati posti nel Consiglio della Corporazione, provvede alla nomina o designazione relativa.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

Organi della Federazione.

Art. 20.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente.

Assemblea.

Art. 21.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati interprovinciali, dai presidenti e dai membri dei Direttori dei Sindacati nazionali, dai dirigenti degli istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. E' ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti, che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente ed il vice presidente della Federazione ed i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 23.

Il Consiglio è composto del presidente, del vice presidente e di un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a venti, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti, a norma dell'art. 18, Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per la applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali debbono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sul resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 25.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e da cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che dai presidenti dei sindacati nazionali eventualmente costituiti dalla Federazione stessa.

I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione di contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'articolo 2, lettera *e)*, del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c)* debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale devono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni. In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente.

Art. 27.

Il presidente è eletto dall'assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva. La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 28.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 29.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 30.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c)* dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, della Gioventù italiana del Littorio, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20% delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 32.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 33.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 34.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di un solo Sindacato interprovinciale, sono firmati dal presidente del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

Quando la stipulazione di un contratto collettivo debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in Associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dovrà dare preventiva notizia delle proposte e delle trattative all'Organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alla trattazione dei contratti medesimi.

Qualora speciali esigenze delle categorie interessate lo richiedano potranno essere inserite nei detti contratti norme particolari da valere per le categorie stesse, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 35.

Il presidente del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le causole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato interprovinciale.

Art. 36.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quali violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo alla applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato interprovinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata di ufficio dal presidente del Sindacato interprovinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro 15 giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 37.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato interprovinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso, e, in genere, per qualsiasi condanna passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale e di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizione di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 38.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e interprovinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 39.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che dettero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'Organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati interprovinciali, la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 40.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 41.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte alla approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 42.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1939-XVII, n. 1378.

Erezione in ente morale della Fondazione « Comandante Simone Guli » e sua fusione col « Ricovero per la gente di mare siciliana », in Palermo.

N. 1378. R. decreto 8 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Comandante Simone Guli » viene eretta in ente morale e fusa col « Ricovero per la gente di mare siciliana », in Palermo, in unico ente denominato « Ricovero per la gente di mare siciliana Comandante Simone Guli » del quale viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 15 maggio 1939-XVII, n. 1379.

Fusione in unico ente delle Fondazioni « Giuliana Ronzoni - Ricovero Principi Umberto e Maria di Piemonte per vecchi » e « Ricovero dei vecchi Sacerdote Giuseppe Villa », in Seregno.

N. 1379. R. decreto 15 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, le Fondazioni « Giuliana Ronzoni - Ricovero Principi Umberto e Maria di Piemonte per vecchi » e « Ricovero dei vecchi Sacerdote Giuseppe Villa » entrambe con sede nel comune di Seregno, vengono fuse in un unico istituto denominato « Fondazione Giuliana Ronzoni e Sacerdote Giuseppe Villa - Ricovero Principi Umberto e Maria di Piemonte per vecchi ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 15 maggio 1939-XVII, n. 1380.
Revoca del riconoscimento giuridico dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » di Bologna.

N. 1380. R. decreto 15 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene revocato il riconoscimento giuridico dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1381.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale « Riccati » di Treviso ad accettare una donazione.

N. 1381. R. decreto 13 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale « Riccati », di Treviso, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 1000 fatta dal comm. Angelo Pagnossin per la istituzione di un premio annuo di studio da intitolarsi « Premio Giulia Flora ved. Pagnossin ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1382.
Approvazione dello statuto della Fondazione « Orefici », in Rovereto.

N. 1382. R. decreto 28 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Fondazione « Orefici », in Rovereto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1939-XVII.
Applicazione della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 762, concernente il recupero e la demolizione di navi affondate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
E CON QUELLO
PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 762;

Determina:

Art. 1.

Le Ditte che intendono fruire delle agevolezze di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 762, devono presentare apposita domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) indicante:

1° la nave che si vuol recuperare;
2° il luogo ove la nave si trova affondata;
3° le modalità ed i mezzi che verranno adoperati per il recupero;
4° il porto ove la nave sarà eventualmente rimorchiata per la demolizione.

Art. 2.

La domanda deve essere corredata:
a) da un certificato attestante il luogo dove la nave da recuperare trovasi affondata, da rilasciarsi dalla competente autorità marittima o doganale locale, ovvero dalla competente autorità consolare italiana, qualora si tratti di nave affondata fuori delle acque territoriali, o dalla competente autorità marittima, ove la nave, si trovi affondata nelle acque territoriali;
b) dai documenti comprovanti la libera ed assoluta proprietà della nave da parte della Ditta istante;
c) dal nulla osta del Ministero per gli scambi e per le valute, agli eventuali effetti valutari.

Art. 3.

Effettuato il recupero della nave e rimorchiatala nel porto indicato nella domanda di cui all'art. 1, il Ministero delle finanze autorizza la Dogana competente a far dar corso, dopo averne informata l'autorità marittima del luogo, alle operazioni di demolizione, sotto la continua vigilanza della Regia guardia di finanza.

Art. 4.

I materiali ottenuti dalla demolizione, distinti secondo la specie, saranno sbarcati, su presentazione di *memorandum* della Ditta, in appositi cumuli bene identificabili, ed iscritti in separati registri Mod. A-4, da scaricarsi con emissione di bollette d'importazione in esenzione da dazi di confine, da diritti di licenza e da tassa di scambio.

Art. 5.

Nel caso di nave affondata nelle acque territoriali, e cioè entro i dieci chilometri dal lido (art. 24 della legge doganale), di cui si voglia eseguire la demolizione sul posto, la Ditta interessata, che intenda fruire delle agevolezze di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 762, è tenuta ad informare preventivamente il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni dell'inizio delle operazioni di recupero e di demolizione, nonchè del mezzo col quale i materiali di risulta saranno trasportati alla vicina Dogana.

I materiali metallici, nonchè i macchinari ed oggetti metallici fuori uso saranno ammessi alla importazione in esenzione da dazi di confine, da diritto di licenza e da tassa di scambio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1939-XVII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

(4239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 189

del 20 settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,48
Inghilterra (Sterlina)	76,25
Francia (Franco)	43,40
Svizzera (Franco)	442,10
Argentina (Peso carta)	4,41
Belgio (Belga)	3,3333
Canadà (Dollaro)	17,72
Danimarca (Corona)	3,769
Germania (Reichsmark)	7,53
Norvegia (Corona)	4,4315
Olanda (Fiorino)	10,378
Portogallo (Scudo)	0,6915
Svezia (Corona)	4,6455
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,5977
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Polònia (Zloty)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,65
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,525
Id. Id. 5 % (1936)	91,45
Rendita 5 % (1935)	90,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,625
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,375
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,825

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 4 agosto 1939-XVII, è stato concesso l'exequatur al signor Cavendish W. Cannon, console degli Stati Uniti d'America a Rodi.

(4144)

In data 4 agosto 1939-XVII, è stato concesso l'exequatur al signor William E. Cole, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(4145)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel concorso a 10 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile — pubblicato a pagina 4193 della *Gazzetta Ufficiale* n. 204 in data 1° settembre 1939 — all'art. 2, prima riga, ove è detto: « E' indetto un concorso per esame a 10 posti di vice segretario » deve invece leggersi: « Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano ecc. ».

(4229)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico (gruppo B, grado 11°)

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1938, n. 875;
Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 119 del 27 maggio 1938, col quale venne indetto un concorso per esami a 20 posti di capotecnico aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 192 dell'anno 1938, col quale i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto è stato prorogato fino al 15 settembre 1938;
Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1939-XVII, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per 20 posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°):

1° Caporossi Giulio	con punti	123 —	su 150
2° Miccinesi Giannetto	»	120,33	»
3° Pellisari Luigi	»	118,66	»
4° Romoli Vittorio	»	118 —	»
5° Capelli Max	»	117,33	»
6° Iacobelli Onorio	»	116,33	»
7° Aufosso Pietro	»	116 —	»
8° Marmo Raffaele	»	115,33	»
9° Baldetti Luigi	»	113,33	»
10° Parisi G. Battista	»	113 —	»
11° Pastacaldi Sergio	»	110,33	»
12° Pistolozzi Bruno	»	109,33	»
13° D'Aquino Emilio	»	108,33	»
14° Fossati Landolfo	»	108 —	»
15° Mori Gino	»	107,66	»
16° Zuddas Remo	»	107,33	»
17° Pacifici Francesco	»	107 —	»
18° Terzi Valerio	»	106 —	»
19° Lucidi Alvaro	»	105,66	»
20° Laghi Angelo	»	105,33	»
21° Ghilarducci Eugenio	»	105 —	»
22° Marchetti Renzo	»	103,66	»
23° Stoppani Luigi	»	103 —	»
24° Serru Guglielmo	»	102,66	»
25° Vairo Armando	»	101,66	»
26° De Pinto Damiano	»	101 —	»
27° Luzzi Leonida	»	100,66	»
28° Archini Divo	»	100,33	»
29° Irianni Vittorio, sottotenente complemento - O.T. nella Regia aeronautica da più di un anno	»	99,66	»
30° Donatiello Mariano, nato il 13 febbraio 1912	»	99,66	»
31° Lazi Rolando, nato il 10 ottobre 1912	»	99,66	»
32° Patanè Antonino	»	99,33	»
33° D'Andrea Nicola, ex combatt. A.O.I	»	97,66	»
34° Fazio Giuseppe	»	97 —	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(4250)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.